

numero			Bellinzona
5114	cl	2	25 novembre 2015

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Egregio Signor  
Jacques de Watteville  
Segreteria di Stato per le questioni  
finanziarie internazionali  
3003 Berna

### Negoziati con l'Italia

Egregio Signor Segretario di Stato,

ci riferiamo al suo cortese scritto del 17 settembre 2015 e con la presente teniamo ad informarla sugli ultimi sviluppi derivanti dalla valutazione della misura cantonale introdotta dal Dipartimento delle istituzioni l'aprile scorso, così come per reiterare le posizioni dello scrivente Governo su alcune questioni relative ai negoziati fiscali tra il nostro Paese e l'Italia.

Come comunicato sin dall'inizio, la misura introdotta dal Dipartimento delle istituzioni in aprile è da ritenersi una misura di polizia straordinaria e temporanea, volta a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico del Ticino. La misura prevede che tutte le domande intese ad ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora "B" UE/AELS o di un permesso di lavoro per frontalieri "G" UE/AELS devono essere corredate, se ottenibili, dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti recenti (emessi da non più di 3 mesi), rilasciati dalle Autorità competenti del Paese di origine del richiedente.

Il Dipartimento delle istituzioni, come già indicatole, sta elaborando la valutazione dell'impatto della predetta misura per il periodo aprile - ottobre 2015, operazione che con particolare riferimento agli aspetti giuridici, necessita di più di tempo di quanto previsto.

Cionondimeno, con la presente le comunichiamo che lo scrivente Consiglio ha deciso in data odierna di sospendere la prassi della richiesta del certificato dei carichi pendenti recenti emessi da non più di 3 mesi rilasciati dalle Autorità competenti del Paese di origine del richiedente nel quadro delle domande intese ad ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora "B" UE/AELS o di un permesso di lavoro per frontalieri "G" UE/AELS. Tale richiesta come avveniva prima dell'aprile 2015, rimane comunque possibile in presenza di indizi oggettivi sufficienti che attestino l'opportunità di verificare se il richiedente abbia in corso procedimenti penali nel proprio Paese.

Siamo fiduciosi che l'attenta riflessione operata dallo scrivente Consiglio venga percepita come un passo positivo, e come una presa di coscienza circa la relazione di fatto stabilita dalla controparte italiana tra questa misura straordinaria in ambito di sicurezza e le trattative fiscali in corso tra la Svizzera e l'Italia.

Speriamo pertanto che quanto deciso da codesto Consiglio possa contribuire a sbloccare i negoziati, purtroppo orientati per ora su conclusioni insufficienti. Ci riferiamo in particolare all'imposizione dei lavoratori frontalieri e all'accesso al mercato italiano da parte degli operatori finanziari svizzeri.

Sul primo aspetto, alla luce dell'attuale tasso di riversamento del 38,8%, una imposizione del 70% disattende le aspettative del Consiglio di Stato, espresse chiaramente nel febbraio 2014: "Per quanto attiene la questione dell'imposizione dei frontalieri e come confermato nella lettera del 20 gennaio 2014 al Segretario di Stato Jaques De Watteville e precisato nella successiva comunicazione del 24 gennaio 2014 della Direzione della Divisione delle contribuzioni alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali il Governo ticinese sostiene fermamente una soluzione basata sull'articolo 15 cpv. 1 del Modello di convenzione OCSE, ossia l'imposizione esclusiva nello Stato in cui è esercitata l'attività dipendente." Allo stato attuale dei negoziati si sembra orientati ad un risultato che favorisce fortemente la controparte italiana (maggiori entrate fiscali) e non risponde alle aspettative ticinesi, anche se codesto Consiglio riconosce che l'obiettivo di lotta al dumping salariale possa essere comunque raggiunto, benché - e questo non è un aspetto da sottovalutare - i termini temporali dell'imposizione italiana non siano stati fissati.

Sul secondo aspetto, il Consiglio di Stato ritiene che l'accesso al mercato italiano da parte degli operatori finanziari svizzeri sia una condizione centrale dell'accordo italo-svizzero. Un suo declassamento risulta quindi per noi difficilmente comprensibile, alla luce poi di quanto raggiunto questa estate tra Svizzera e Germania sullo stesso tema. Ne discende una palese disparità di trattamento tra aree economiche svizzere e tra partner economici esteri.

Ringraziandola per la sua cortese attenzione, esprimiamo, signor Segretario di Stato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

N. Gobbi

Il Cancelliere

G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Segretario di Stato Mario Gattiker, Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern
- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Delegati alle relazioni esterne (joerg.debernardi@ti.ch; francesco.quattrini@ti.ch)
- Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)